



Allegato n.2



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale e previste dal comma 12-quater.1 dell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare", convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi", ed ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19"

IL DIRETTORE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

visto l'art. 83, comma 12-quater.1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 20 aprile 2020, n. 28, che demanda al Direttore Generale S.I.A. del Ministero della Giustizia l'emanazione di un provvedimento contenente le disposizioni che regolano la procedura telematica di deposito da parte degli avvocati di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici del pubblico ministero autorizzati ad avvalersi di questo servizio con decreto del Ministro;

rilevato che l'art. 83, comma 12-quater.1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 20 aprile 2020, n. 28, consente di

adottare disposizioni anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

visto il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

visto il D. lvo 18 maggio 2018, n. 51;

visto il D.M. 21 febbraio 2011, n. 44;

visto il DM 27 aprile 2009;

EMANA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento contiene le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale e previste dal comma 12-quater.1 dell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare", convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi", ed ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19".

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento, si intende:
 - a) **Area Riservata**: contenitore di tutte le pagine e i servizi del Portale dei Servizi telematici disponibili previa identificazione informatica come disciplinata dall'articolo 5 delle Specifiche Tecniche;
 - b) **CADES (CMS Advanced Electronic Signature)**: formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 101 733 V1.7.4 e basata a sua volta sulle specifiche RFC 3852 e RFC 2634 e successive modificazioni;
 - c) **DGSIA**: Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia;
 - d) **PADES (PDF Advanced Electronic Signature)**: formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 102 778 basata a sua volta sullo standard ISO/IEC 32000 e successive modificazioni;
 - e) **PDF**: Portable Document Format;

- f) **PDP:** Portale Deposito atti Penali;
- g) **PST:** Portale Servizi Telematici di cui all'art. 6 del Regolamento;
- h) **Regolamento:** il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, portante "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24", e successive modificazioni;
- i) **Re.Ge.WEB:** modulo del sistema SICP per la gestione dei registri di cancelleria;
- j) **ReGIndE:** Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, come definito all'art. 7 del Regolamento;
- k) **SICP:** Sistema Informativo della Cognizione Penale;
- l) **Specifiche Tecniche:** provvedimento del 16 aprile 2014 del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia, contenente le specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del Regolamento, come modificato dal decreto 28 dicembre 2015.

ART. 3

(Modalità di accesso al Portale Deposito atti Penali)

1. Il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale avviene attraverso il servizio esposto sul PDP.
2. Il servizio è accessibile dal PST all'indirizzo <http://pst.giustizia.it>, tramite l'Area Riservata di cui all'articolo 5 delle Specifiche Tecniche.
3. L'identificazione informatica dei difensori per l'accesso all'Area Riservata avviene con le modalità previste all'articolo 6 delle Specifiche Tecniche.
4. L'accesso al PDP è consentito unicamente ai soggetti iscritti nel ReGIndE con ruolo avvocato.

ART. 4

(Formato dell'atto del procedimento e dei documenti allegati in forma di documento informatico)

1. L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare telematicamente presso l'ufficio del pubblico ministero, rispetta i seguenti requisiti:
 - è in formato PDF;
 - è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
 - è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
2. I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:

sono in formato PDF;

sono sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata.

3. Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAAdES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.
4. La dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali allegati è pari a 30 Megabyte.

ART. 5

(Requisito per il deposito sul PDP)

1. La preventiva annotazione nel Re.Ge.WEB della nomina del difensore è requisito indispensabile per il deposito degli atti del procedimento e dei documenti allegati.
2. Il PDP consente, con apposita e distinta procedura, il deposito degli atti di nomina del difensore successivamente alla avvenuta notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. L'atto di nomina in forma di documento informatico rispetta i requisiti di cui all'art. 4, co. 2.

ART. 6

(Deposito da parte dei difensori)

1. Gli atti del procedimento ed i documenti allegati di cui all'articolo 4 sono depositati dai difensori all'ufficio giudiziario secondo la procedura prevista sul PDP, che consiste:
 - a) nell'inserimento dei dati richiesti dal sistema;
 - b) nel caricamento dell'atto del procedimento e dei documenti allegati;
 - c) nell'esecuzione del comando di invio.
2. Il PDP, al termine della procedura di cui al comma 1, genera la ricevuta di accettazione del deposito che contiene:
 - a) un identificativo unico nazionale nella forma anno/numero;
 - b) i dati inseriti dal depositante;
 - c) la data e l'orario dell'operazione di invio rilevati dai sistemi del Ministero.
3. La ricevuta è scaricabile e resta, comunque, a disposizione del difensore sul PDP.
4. Il difensore può verificare lo stato del deposito accedendo al PDP; i possibili valori di stato sono:
 - a) Inviato: eseguita con successo l'operazione di "Invio";
 - b) In transito: in attesa di smistamento al sistema dell'Ufficio del pubblico ministero destinatario;
 - c) In fase di verifica: il deposito è pervenuto nei sistemi dell'ufficio del pubblico ministero destinatario;
 - d) Accolto: intervenuta associazione dell'atto inviato al procedimento di riferimento;
 - e) Rigettato: rifiuto del deposito; la motivazione è riportata sul PDP;
 - f) Errore Tecnico: si è verificato un problema in fase di trasmissione; il difensore è invitato dal messaggio di stato ad effettuare nuovamente il deposito.

ART. 7

(Gestione del deposito da parte del personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero)

1. Il personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero ha a disposizione apposite funzionalità per la gestione dei depositi pervenuti tramite il PDP e si avvale dell'ausilio dell'esito dei preventivi controlli automatici eseguiti dai sistemi.
2. A seguito delle verifiche il personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero può accettare o rifiutare il deposito.
3. L'accettazione o il rifiuto con la relativa data ed orario sono visibili dal depositante sul PDP come indicato all'art. 6, comma 4.
4. All'accettazione o rifiuto del deposito gli atti del procedimento ed i documenti allegati in forma di documento informatico sono conservati nel sistema documentale di cui all'articolo 11, comma 2, delle Specifiche Tecniche.

ART. 8

(Requisiti di sicurezza e protezione dei dati)

1. Le trasmissioni utilizzano algoritmi di cifratura asimmetrica e chiavi di sessione conformi a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, delle Specifiche Tecniche.
2. Nel momento in cui il deposito assume lo stato "in transit" di cui all'articolo 6, comma 4 lettera b, il PDP cancella tutti i dati personali.

ART. 9

(Pubblicità)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

Il Direttore Generale per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia